



COMUNE DI MANFREDONIA

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PARCHEGGI
PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI ED
AREE PER IL CARICO E SCARICO MERCI**

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 02.10.2019)

Sommario

ART. 1.	Oggetto.....	3
ART. 2.	- Definizioni.....	3
ART. 3.	Regolamentazione della sosta.....	4
ART. 4.	Modalità affidamento gestione.....	4
ART. 5.	Veicoli autorizzati alla sosta	4
ART. 6.	Esenzioni.....	4
ART. 7.	Stalli per diversamente abili	5
ART. 8.	Stazioni di sosta per carico e scarico merci	5
ART. 9.	Stalli riservati a ciclomotori e scooter	6
ART. 10.	Sanzioni.....	7
ART. 11.	Divieti.....	7
ART. 12.	Tariffe e modalità di pagamento	7
ART. 13.	Obblighi degli utenti	9

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON
CUSTODITI ED AREE PER IL CARICO E SCARICO MERCI**
(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 02.10.2019)

ART. 1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso nonché la gestione dell'attività di parcheggio a pagamento non custodito e delle aree destinate per il carico e scarico merci all'interno dell'abitato. In particolare il presente regolamento detta norma in materia di:

- Attività vietate nelle aree di sosta;
- Gestione del servizio;
- Categorie di mezzi esentate dal pagamento;
- Sanzioni;
- Modalità di pagamento;
- Orari di funzionamento e tariffe.

ART. 2. - Definizioni

Si intende per:

- a) **STRADA:** è la superficie compresa entro i confini stradali e comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
- b) **CIRCOLAZIONE:** è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nr. 9, del D.Lgs nr. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada).
- c) **PARCHEGGIO:** area o infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nr. 34, del D. Lgs nr. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada).
- d) **PIAZZOLA DI SOSTA:** parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nr. 38, del D.Lgs nr. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada).
- e) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI** (comunemente AUTOCERTIFICAZIONE): dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, nr. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
- f) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ:** dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ART. 3. Regolamentazione della sosta

I parcheggi soggetti alla disciplina di cui al presente regolamento sono tutti quei parcheggi con sosta ad orario soggetta al pagamento di una tariffa stabilita periodicamente dall'Amministrazione Comunale.

L'istituzione delle aree di sosta soggette a tariffa è stata deliberata con atto di Giunta Comunale n. 81 del 18/05/2017 secondo le prescrizioni dell'art. 7 co. 1 lett. f) e co. 9 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e successivi eventuali atti integrativi successivamente modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 02/10/2019.

La regolamentazione della sosta avviene a mezzo ordinanza dirigenziale che conterrà tutte le indicazioni in merito agli spazi, agli orari ed ai giorni di vigenza dell'ordinanza stessa.

Gli orari ed i giorni di vigenza della regolamentazione a pagamento saranno esposti al pubblico attraverso apposita segnaletica conforme ai dettami del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/'92 e s.m.i.).

Il servizio, in caso di assoluta necessità dettata da particolari condizioni atmosferiche, manifestazioni organizzate, promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, lavori, ecc..., potrà essere sospeso del tutto o in parte a mezzo di apposita ordinanza.

ART. 4. Modalità gestione del servizio

La gestione del servizio potrà essere affidata a società specializzata esterna secondo le norme di legge vigenti in materia e sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Comunale.

Il servizio di gestione della sosta a pagamento verrà effettuato negli orari e nei giorni indicati nel successivo art. 12. Al di fuori di detti orari, i proprietari dei veicoli potranno usufruire della sosta libera nel rispetto della normativa vigente in materia, sino alla ripresa del servizio stesso.

ART. 5. Veicoli autorizzati alla sosta

La sosta nelle aree a pagamento è riservata esclusivamente ai veicoli appartenenti alle seguenti categorie individuate dall'art. 47 del D.Lgs. 285/'92, o altri veicoli assimilati da specifiche disposizioni normative:

- Classifica e) – ciclomotori delle seguenti categorie:
 - Categoria L2 definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;
 - Quadricicli leggeri di cui al DM 31.01.2003;

- Classifica f) – motoveicoli – delle seguenti categorie:
 - Categoria L4 definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;
 - Categoria L5 definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;

- Classifica g) – autoveicoli – delle seguenti categorie:
 - Categoria M1 definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;
 - Categoria M2 definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;
 - Categoria N1 definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada.

ART. 6. Esenzioni

Negli "stalli a pagamento" è consentita la sosta gratuita, per i tempi strettamente necessari

all'espletamento dei compiti d'istituto ed alle attività di servizio, ai seguenti veicoli riportanti il logo ben visibile sugli sportelli laterali e/o sul cofano anteriore e/o posteriore, appartenenti a:

- corpi di polizia in servizio;
- vigili del fuoco in servizio;
- mezzi di soccorso e dell'azienda sanitaria locale in servizio;
- amministrazione comunale, provinciale e regionale in servizio;
- forze armate;
- protezione civile e mezzi di associazioni di volontariato ufficialmente riconosciute.

In via eccezionale, previa istruttoria e ad insindacabile giudizio del competente Ufficio di polizia locale, potranno essere rilasciati specifici permessi di servizio per autovetture che, seppur non intestate alle PP. AA., agli Enti ed alle Autorità di cui sopra, siano utilizzate da personale dipendente delle stesse ai fini dell'espletamento di esclusivi compiti di istituto (Messi, Tecnici in sopralluogo e/o pronta reperibilità, etc) ma solo per il tempo necessario a tali compiti.

In questo ultimo caso è fatto obbligo al personale operante di esporre il detto contrassegno, in maniera ben visibile, sul cruscotto all'interno della propria autovettura.

La mancata esposizione sarà sanzionata nei modi e termini previsti dal successivo art. 10 del presente regolamento.

ART. 7. Stalli per diversamente abili

L'articolo 381 del D.P.R. 495/92 - Regolamento di esecuzione e di attuazione al Codice della Strada - rende possibile alle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta di ottenere - previo accertamento medico-legale il cosiddetto "contrassegno invalidi" (uguale su tutto il territorio nazionale).

Gli stalli di sosta per disabili sono contraddistinti da strisce perimetrali di colore "giallo" completi della simbologia e con le caratteristiche previste dal D. L. vo 285/92 e DPR 495/92. Gli stalli per disabili, sono istituiti in misura minima pari a 1 posto ogni 50 disponibili, e riservati, a titolo gratuito e senza limitazioni orarie, alla sosta delle autovetture e/o veicoli assimilati intestati a cittadini "diversamente abili" muniti di contrassegno.

Tutti gli stalli di cui al presente articolo nonché quelli richiesti per esigenze di deambulazione per soggetti affetti da patologie invalidanti non potranno in alcun caso essere realizzati fronteggianti una attività commerciale con fini di lucro.

ART. 8. Stazioni di sosta per carico e scarico merci

Gli stalli di "carico e scarico merci", sono caratterizzati ed individuati da "stazioni", contraddistinte da strisce perimetrali di colore "giallo" e da apposita segnaletica verticale, dove la sosta è riservata esclusivamente agli automezzi impegnati nelle operazioni di carico e scarico delle merci.

Le stazioni di carico e scarico merci condividono spazi più ampi per consentire lo stazionamento temporaneo dei mezzi degli esercenti per il tempo necessario al carico/scarico della propria merce.

Rimane oggetto di tale regolamento ogni stallo da rilasciarsi o già rilasciato all'interno del perimetro urbano dell'abitato di Manfredonia.

All'interno delle zone a parcheggio saranno previste, come da codice della strada, delle aree da utilizzare ai fini del carico e scarico delle merci per le attività produttive dell'area, tale individuazione è fatta per aree omogenee individuando zone baricentriche agli esercizi commerciali. Queste aree, messe a disposizione a titolo gratuito, dovranno essere vincolate a tale uso solo negli orari previsti dalla deliberazione di giunta comunale n. 285 del 13/05/2003 (mezzi fino a 35 q.li dalle ore 06.00 alle ore 10.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00; mezzi oltre i 35 q.li dalle ore 13.00 alle ore 15.00) ed utilizzate per la sosta dei veicoli nei restanti periodi.

Gli esercizi commerciali che intendono usufruire di tali spazi devono farne espressa richiesta al locale comando di polizia locale indicando i mezzi da utilizzare per il carico e scarico merci da individuarsi a mezzo della targa veicoli. Al riguardo verranno rilasciati quindi degli attestati della validità non superiore ad un anno con l'autorizzazione ad usufruire di quello specifico stallo.

Per esigenze particolari ogni attività produttiva rientrante nel perimetro urbano dell'abitato di Manfredonia può con motivata richiesta e previo parere favorevole del locale comando di polizia locale chiedere di riservare un'area antistante il proprio esercizio non superiore a tre posti auto per le attività di movimentazione merci. Il gestore del servizio parcheggi o l'ufficio manutenzione provvederà a suo onere e spese alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale mentre il richiedente resterà obbligato al pagamento di una tariffa annuale di cui al successivo articolo 12 calcolata su base oraria e giornaliera pari al 40% di quella standard applicata alla zona a parcheggio più vicina per ogni posto auto equivalente riservato, oltre al pagamento, una tantum, di € 400,00 per la realizzazione dello stesso. Per gli stalli esterni alle aree a parcheggio individuate dalla apposita deliberazione di G.C. il concessionario provvederà, in proprio, alla manutenzione nel tempo della segnaletica mentre per quelli rientranti delle aree destinate alla sosta a pagamento il ricalco e la manutenzione dello stallo verrà affidata al gestore del servizio.

Per quanto agli stalli già rilasciati dal comando di polizia locale, questi, dovranno adeguarsi alle norme di tale regolamento e regolarizzati con l'applicazione delle tariffe di cui sopra o in caso contrario essere cancellati.

Sarà compito degli uffici del comando di polizia locale provvedere alla istituzione di apposito registro elettronico con la gestione economica degli stalli.

Le disposizioni che precedono non si applicano alle strade ed aree ricomprese nella ZTL che resta regolamentata da apposito disciplinare.

ART. 9. Stalli riservati a ciclomotori e scooter

Nelle vicinanze di servizi pubblici collettivi e nelle zone stagionali dovranno essere individuati posteggi a tariffa agevolata per mezzi a due ruote quali scooter o motocicli in numero minimo di 1 ogni 20 posti auto.

ART. 10. Sanzioni

Qualora la sosta all'interno degli spazi assoggettati al presente regolamento avvenga omettendo il pagamento del canone orario i contravventori verranno sanzionati ai sensi dell'art. 157 co. 8 del Codice della Strada. In aggiunta si applica la sanzione di cui all'art. 7 co. 15 per i singoli periodi di sosta, escluso il primo, a partire dal momento in cui la sanzione viene rilevata.

Qualora venga pagato regolarmente il canone orario che consente la sosta, ma questa si protrae oltre l'orario di scadenza dello stesso per un periodo superiore a 15 minuti, i contravventori verranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 co. 15 del Codice per ogni periodo di tempo per il quale si protrae la violazione.

Qualora la sosta all'interno degli spazi assoggettati al presente regolamento avvenga esponendo un abbonamento scaduto, la sosta viene equiparata a quella senza ticket orario e pertanto i contravventori verranno sanzionati conformemente al 1° comma del presente articolo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica il Codice della Strada.

ART. 11. Divieti

Agli utenti delle aree e degli stalli di sosta istituiti e soggetti alla disciplina stabilita con il presente atto, è vietato:

- sostare senza necessità nel parcheggio con il motore acceso;
- portare sostanze infiammabili e/o comunque pericolose nel parcheggio;
- effettuare qualsiasi travaso di carburante nell'interno del parcheggio;
- scaricare sul pavimento acqua, olio od ogni altro materiale che possa sporcare e/o danneggiare;
- parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto.
- ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi.

ART. 12. Tariffe e modalità di pagamento

Le tariffe ordinarie, quelle agevolate nonché gli importi relativi alle varie tipologie di abbonamento sono stabilite con il presente provvedimento ed aggiornate periodicamente dalla Giunta Municipale.

La sosta sarà consentita subordinatamente al pagamento del canone orario emesso dai parcometri dislocati all'interno delle relative aree di sosta, ovvero subordinatamente all'acquisizione dell'abbonamento in corso di validità o del pagamento da effettuarsi anche tramite dispositivi di comunicazione mobile.

Ai fini della disincentivazione sull'uso del contante oltre alla normale tariffazione oraria per contanti è prevista una tariffa agevolata e speciale inerente l'utilizzo delle carte prepagate, ricaricabili, bancomat, carte di credito o abbonamenti periodici.

Per ogni posteggio è previsto un periodo di sosta gratuito pari a 15 minuti, decorrenti dal posteggio del proprio automezzo, entro l'apposito spazio delimitato dalle strisce blu e fino al completamento delle operazioni di pagamento. Tale periodo di tempo dovrà essere attestato dall'esposizione del disco orario o altra indicazione cartacea da inserire sul cruscotto.

Orari e Tariffe

Orario Invernale (Lun.-Sab.) dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 16,00 alle 22,00

Orario Estivo (Lun.-Dom.) dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 24,00

Tariffazione oraria:

Tariffa standard – uso contanti	€ 1.20
Prepagate, ricaricabili, carte di credito	€ 1.00
Abbonamento mensile	€ 90,00
Abbinamento semestrale	€ 450,00

Intera mattina:

Pagamento contanti	€ 3,50
Prepagate, ricaricabili, carte di credito	€ 2,50

Intero pomeriggio:

Pagamento contanti	€ 3,50
Prepagate, ricaricabili, carte di credito	€ 2,50

Intera giornata:

Pagamento contanti	€ 5,00
Prepagate, ricaricabili, carte di credito	€ 4,00

Le somme degli abbonamenti sono da ritenere puramente indicative in quanto in sede di affidamento del servizio potranno essere previste forme di riduzione per residenti o particolari categorie di utenti. Dalle forme di abbonamento dovranno essere escluse tutte quelle zone e le fasce orarie nelle quali assume rilevanza prioritaria la rotazione dell'occupazione dei posteggi (piazza Duomo, largo Baselice, corso Roma, via Tribuna, via Antiche Mura).

I pagamenti potranno avvenire quindi:

- Per contanti;
- Mediante carta di credito e prepagate con tecnologia microchip o nfc;
- Tessere a scalare prepagate valide per ogni zona;
- Abbonamenti periodici.

Per l'esecuzione di traslochi, lavori agli immobili o alla strada, realizzazione sottoservizi di carattere privato da eseguirsi su strade ed aree assoggettate al presente regolamento

l'eventuale occupazione anche temporanea di stalli riservati al parcheggio dovrà essere preceduta dall'acquisizione di apposita ordinanza dirigenziale di occupazione suolo pubblico e limitazione al traffico veicolare alla quale dovrà essere allegato, oltre al pagamento della COSAP anche il pagamento inerente i posto auto resi inservibili.

Per quanto attiene agli eventuali stalli richiesti dalle attività commerciali da utilizzarsi per il carico e scarico merci in prossimità dell'esercizio, la tariffa annuale da corrispondere dovrà essere calcolata mediante la seguente formula:

$$\text{Tariffa annuale} = (365-62) * DT * NPE * ZT * 0,40$$

Dove:

DT = numero di ore al giorno di validità dello stallo da indicarsi in segnaletica verticale

NPE = numero posti auto equivalente dipendente dal numero di posteggi auto occupati

ZT = tariffa oraria standard pari ad €. 1,20.

ART. 13. Obblighi degli utenti

Oltre agli obblighi imposti con i precedenti articoli gli utenti delle aree e degli stalli di sosta, siano essi "a pagamento", "riservati" o "liberi", sono sempre e comunque tenuti, nell'utilizzo degli stessi a:

- parcheggiare l'autoveicolo o moto veicolo, esclusivamente negli stalli disponibili ed all'interno del perimetro degli stessi, senza impegnare gli stalli limitrofi o le circostanti aree di manovra;
- eseguire le manovre di accesso ed uscita, dall'area di sosta e dal singolo stallo, con ogni cautela, al fine di evitare danni alle vetture vicine;
- seguire il senso di circolazione indicato nella segnaletica e tenere velocità non superiore al passo d'uomo;
- In caso di violazione di norme del presente regolamento che comportino situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e/o al normale uso del parcheggio, si provvederà alla rimozione forzata dell'autovettura come previsto ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs 30.04.1992 n°285.